

# STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile  
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 18 marzo 2009

## CIRCOLARE N. 6/2009

“Manovra anti-crisi” (DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2)

### Principali disposizioni

#### SOMMARIO

1. PREMESSA .....	2
2. DEDUCIBILITÀ DEL 10% DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI.....	2
3. NOVITÀ IN MATERIA DI IVA .....	3
4. NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONE DEL 55% PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.....	4
5. AGEVOLAZIONI PER I MUTUI A TASSO VARIABILE RELATIVI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE .....	5
6. NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE .....	6
7. NULLITÀ DI ALCUNE CLAUSOLE DEI CONTRATTI BANCARI.....	8
8. ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA .....	9

## 1. Premessa

Con il DL 29.11.2008 n. 185, il Governo ha emanato una serie di misure “anti-crisi”, destinate a sostenere:

- **le imprese;**
- **le famiglie;**
- **il lavoro e l'occupazione.**

In sede di conversione nella L. 28.1.2009 n. 2, tali disposizioni sono state oggetto di rilevanti modifiche ed integrazioni.

Di seguito si riepilogano le principali disposizioni del DL 185/2008, tenendo conto delle novità introdotte in sede di conversione.

Il DL 185/2008 è entrato in vigore il **29.11.2008**, mentre la legge di conversione 2/2009 è entrata in vigore il **29.1.2009**.

## 2. Deducibilità del 10% dell'Irap dalle imposte sui redditi

A partire dal periodo d'imposta 2008 (soggetti “solari”), l'IRAP è deducibile dall'IRES e dall'IRPEF anche se limitatamente a una quota pari al 10%. Tale percentuale è forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati (al netto degli interessi attivi e dei proventi assimilati) ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato (al netto delle deduzioni di legge).

### 2.1 Ambito soggettivo

La deducibilità è ammessa a favore di tutti i soggetti passivi IRAP che determinano la base imponibile secondo i criteri “ordinari” (es. società di capitali, società di persone commerciali, imprenditori individuali, professionisti), ivi inclusi gli enti privati non commerciali, le società e gli enti non residenti, nonché le Amministrazioni Pubbliche.

Dovrebbero invece essere esclusi dalla possibilità di fruire della deduzione in commento i soggetti passivi IRAP che determinano la base imponibile avvalendosi di criteri forfetari.

#### 2.1.1 Enti privati non commerciali e Amministrazioni Pubbliche

Per gli enti privati non commerciali e le Amministrazioni Pubbliche, che calcolano la base imponibile IRAP con il c.d. “metodo retributivo”, la possibilità di fruire della deduzione è subordinata all'esercizio di un'attività commerciale (in via non prevalente). Infatti, per tali soggetti, la deduzione deve essere comunque operata dal reddito d'impresa.

#### 2.1.2 Effettivo sostenimento di interessi passivi e costi per il personale

Al fine di fruire della deduzione, i predetti soggetti devono sostenere, in alternativa:

- spese per il personale;
- interessi passivi.

È quindi sufficiente la presenza di almeno uno dei due componenti negativi di reddito per poter fruire della deduzione, mentre nessuna deduzione compete qualora nessuno di tali oneri sia stato sostenuto.

### 2.2 Deducibilità secondo il principio di cassa

La deduzione del 10% dell'IRAP avviene secondo il criterio di cassa (quindi, nella determinazione dell'importo deducibile occorre considerare l'imposta effettivamente versata nel periodo d'imposta).

### 2.3 Presentazione dell'istanza di rimborso per i periodi d'imposta precedenti il 2008

In relazione al periodo d'imposta 2007 e ai precedenti, è riconosciuto il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla suddetta quota forfetaria di IRAP.

È necessario distinguere due ipotesi:

- contribuenti che, al 29.11.2008, hanno già presentato l'istanza;
- contribuenti che, al 29.11.2008, non hanno ancora presentato l'istanza.

### 2.3.1 Contribuenti che hanno già presentato l'istanza

Tali soggetti non devono fare nulla, atteso che il rimborso compete automaticamente, a condizione che, a suo tempo, l'istanza sia stata:

- presentata entro 48 mesi dalla data del versamento;
- adeguatamente motivata sulla base della (presunta) illegittimità dell'indeducibilità dalle imposte sui redditi della suddetta quota di IRAP.

#### **Entità massima del rimborso**

Relativamente all'entità del rimborso, occorre tenere presente che il 10% dell'IRAP rappresenta l'importo deducibile dalle imposte sui redditi e non quello massimo rimborsabile. Così, nel caso di un soggetto IRES, per ogni periodo d'imposta per cui è stata presentata l'istanza, l'Amministrazione finanziaria determina il massimo importo rimborsabile in misura pari al 33% del 10% dell'IRAP assolta nello stesso periodo d'imposta (e non già in misura pari al 10% di tale IRAP).

### 2.3.2 Contribuenti che non hanno ancora presentato l'istanza

I contribuenti che, alla data del 29.11.2008, non hanno ancora presentato domanda hanno diritto al rimborso (nei limiti sopra evidenziati), previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate:

- entro 48 mesi dalla data del versamento;
- esclusivamente in via telematica, secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

## 3. Novità in materia di IVA

### 3.1 Pagamento dell'IVA "per cassa"

Viene stabilito che l'IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di cessionari e committenti che acquistano nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arte o professione, deve essere versata al momento dell'incasso del corrispettivo.

La qualifica del cessionario o committente è, quindi, essenziale ai fini del differimento dell'esigibilità dell'IVA; in pratica, il differimento non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei "privati".

#### 3.1.1 Applicazione a regime

L'esigibilità differita dell'imposta, già prevista per le operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, è stata quindi generalizzata, con un'applicazione "a regime". In sede di conversione del DL 185/2008, infatti, è stata abolita la previsione dell'applicazione in via sperimentale della norma, per i soli anni 2009, 2010 e 2011.

#### 3.1.2 Effetti dell'esigibilità differita

L'esigibilità differita comporta che:

- le fatture vengano emesse ed annotate nei termini ordinari;
- l'imposta sia contabilizzata solo al momento dell'incasso del corrispettivo;
- la detrazione, per il cessionario o committente, possa essere esercitata solo quando il venditore/prestatore ha incassato il corrispettivo.

#### 3.1.3 Limite temporale

L'imposta diventa comunque esigibile, anche se il pagamento non è avvenuto, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Tale limite non si applica nell'ipotesi in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato ad una procedura concorsuale od esecutiva. In tal caso, la sospensione dovrebbe operare fino a quando il creditore non incassi il corrispettivo, comprendente anche l'IVA.

#### 3.1.4 Annotazioni da riportare in fattura

A differenza dell'esigibilità differita prevista per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e

## STUDIO MARCOZZI

degli altri enti pubblici, che opera, in via presuntiva, anche senza l'espressa indicazione in fattura, il differimento dell'esigibilità in esame presuppone che la fattura rechi l'annotazione "operazione con imposta ad esigibilità differita", oltre alla relativa norma di riferimento.

### 3.1.5 Soggetti esclusi

La norma non si applica alle operazioni effettuate:

- da soggetti che si avvalgono dei regimi speciali di applicazione dell'IVA (es. agricoltura, intrattenimenti, ecc.);
- nei confronti di cessionari o committenti che applicano il meccanismo del "reverse charge", in quanto il cedente o prestatore non addebita l'imposta, mentre la controparte ne esercita la detrazione contestualmente al versamento.

### 3.1.6 Decorrenza e disposizioni attuative

L'efficacia della norma in esame è però subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Con successivo DM sarà inoltre stabilito il volume d'affari che i contribuenti devono possedere per usufruire dell'agevolazione, oltre alle ulteriori disposizioni attuative.

### 3.2 IVA per i servizi televisivi

I servizi di radiodiffusione sono soggetti, in via generalizzata, all'aliquota IVA ordinaria del 20%, a prescindere:

- sia dalla piattaforma tecnologica utilizzata per trasmettere il segnale (via cavo, satellite o antenna);
- sia dalle modalità di pagamento del corrispettivo del servizio.

#### **Criteria di individuazione del luogo impositivo**

È prevista la proroga al 31.12.2009 dei criteri di individuazione del luogo impositivo attualmente vigenti per le prestazioni di

- radiodiffusione;
- televisione;
- e-commerce.

### 3.3 Prestazioni di servizi relative ai beni custoditi nei depositi iva

I beni, durante la giacenza nel deposito IVA, possono formare oggetto di prestazioni di servizi, incluse le operazioni di perfezionamento e di manipolazione usuale, non soggette ad imposta.

Con norma interpretativa, è stato disposto che tali prestazioni costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA. In pratica, il loro momento impositivo coincide con l'immissione sul mercato dei beni lavorati.

### 3.4 Esclusione dell'IVA dalla transazione fiscale

L'art. 182-ter della Legge fallimentare prevede che, nell'ambito della procedura di concordato preventivo, l'Ente impositore possa stipulare con il contribuente apposita transazione fiscale.

Il DL 185/2008 stabilisce che tale accordo non può riguardare l'IVA.

## 4. Novità in materia di detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici

### 4.1 Presentazione di un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Per le spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2008 (anni 2009 e 2010, per i soggetti "solari"), al fine di fruire della detrazione IRPEF/IRES del 55% dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione, fermi restando i requisiti e gli altri adempimenti previsti dalla disciplina in esame (es. asseverazione dei lavori, separata indicazione in fattura del costo della manodopera, pagamenti da effettuare con bonifici bancari o postali, comunicazione all'ENEA).

Il nuovo obbligo non è quindi applicabile alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 (anno 2008, per i soggetti "solari").

### 4.1.1 Termini e modalità per l'effettuazione della comunicazione

I termini e le modalità per l'invio di tale comunicazione saranno stabiliti da un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### 4.1.2 Funzione della comunicazione

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate è necessaria soltanto ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse.

La fruizione della detrazione non è quindi più subordinata alla ricezione dell'assenso da parte dell'Agenzia delle Entrate, come era invece stabilito dalla versione originaria del DL 185/2008.

### 4.2 Ripartizione della detrazione

In relazione alle spese sostenute a decorrere dall'1.1.2009, la detrazione IRPEF/IRES dovrà essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Non sarà più possibile, pertanto, scegliere, come previsto per l'anno 2008, un numero di rate compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 10.

## 5. Agevolazioni per i Mutui a tasso variabile relativi all'abitazione principale

Il DL 185/2008 prevede alcuni interventi sui mutui a tasso variabile, garantiti da ipoteca, stipulati in relazione all'abitazione principale.

### 5.1 Mutui già stipulati

Relativamente ai mutui a tasso variabile, l'importo delle rate che il mutuatario deve corrispondere nel 2009 deve essere calcolato applicando il tasso maggiore tra:

- il 4% senza *spread*, spese varie o altro tipo di maggiorazione;
- il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto.

Lo Stato si farà carico della differenza tra gli importi delle rate così determinati e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui.

Questo criterio di calcolo non si applica se le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.

Tali disposizioni si applicano alle rate da corrispondere nel corso del 2009:

- sui mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, stipulati o accollati (anche a seguito di frazionamento) da persone fisiche fino al 31.10.2008, ad eccezione di quelli riguardanti unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- sui mutui rinegoziati fino al 31.10.2008, in attuazione del DL 93/2008.

Con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato, mediante l'attribuzione di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

### 5.2 Mutui stipulati dall'1.1.2009

Per i mutui garantiti da ipoteca sottoscritti dall'1.1.2009 per l'acquisto dell'abitazione principale, le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati ad offrire alla clientela tassi variabili indicizzati al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).

Il tasso complessivo applicato in tali contratti dovrà comunque essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

### 5.3 Modifiche alla disciplina sulla "Portabilità dei mutui"

Al fine di facilitare la c.d. "portabilità dei mutui", viene prevista l'eliminazione a carico del mutuatario di qualunque costo relativo alla surrogazione per volontà del debitore per i mutui stipulati:

- per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale;
- entro il 29.1.2009;
- da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria.

## 6. Novità in materia di accertamento e riscossione

### 6.1 Diminuzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso

Le sanzioni ridotte da pagare in caso di ricorso al ravvedimento operoso sono state diminuite.

In particolare, passa:

- da un ottavo ad un dodicesimo del minimo la sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
- da un quinto ad un decimo del minimo la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene:
  - o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  - o ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - o da un ottavo ad un dodicesimo del minimo la sanzione comminabile per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

La riduzione dell'importo della sanzione riguarda anche i ravvedimenti relativi a violazioni commesse anteriormente al 29.11.2008, ma non ancora contestate.

### 6.2 Adesione agli inviti al contraddittorio

Nell'accertamento con adesione, l'Ufficio può inviare al contribuente un invito al contraddittorio che deve contenere:

- l'indicazione dei periodi d'imposta oggetto di accertamento;
- la data e il luogo della comparizione.

Il DL 185/2008:

- prevede che l'invito al contraddittorio deve contenere anche le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
- consente di prestare adesione ai suddetti inviti al contraddittorio, introducendo quindi una nuova forma deflativa del contenzioso.

Il contribuente può fruire di tale forma di adesione solo qualora l'invito al contraddittorio non sia stato preceduto da processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'art. 5-*bis* del DLgs. 218/97.

#### 6.2.1 Procedura di adesione

Sotto il profilo procedimentale, si evidenzia che:

- il contribuente può aderire ai rilievi contenuti nell'invito mediante comunicazione da effettuarsi tramite il modello approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10.9.2008;
- la comunicazione deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelto e la quietanza di pagamento della prima o unica rata;
- le somme devono essere versate entro 15 giorni antecedenti alla data di comparizione.

#### 6.2.2 Effetti premiali

I benefici dell'istituto consistono:

- nella riduzione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo edittale;
- nel fatto che, in caso di pagamento rateale, non occorre la prestazione di alcuna garanzia.

#### 6.2.3 Imposte definibili

L'adesione agli inviti può riguardare:

- le imposte sui redditi;
- l'IRAP;
- l'IVA.

## STUDIO MARCOZZI

In sede di conversione del DL 185/2008, l'ambito di applicazione dell'adesione agli inviti è stato esteso alle altre imposte indirette.

### 6.2.4 Adesione agli inviti e acquiescenza

Tramite l'acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97), il contribuente che rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento, nonché a presentare istanza di accertamento con adesione, può beneficiare della riduzione delle sanzioni nella misura di un quarto dell'irrogato.

Tale istituto è stato modificato in sede di conversione del DL 185/2008, al fine di uniformare la disciplina dell'acquiescenza alla nuova disciplina dell'adesione agli inviti al contraddittorio.

È stato infatti stabilito che l'acquiescenza comporta la riduzione delle sanzioni:

- ad un ottavo, se l'avviso di accertamento non è stato preceduto né da un processo verbale di constatazione definibile né dall'invito al contraddittorio;
- ad un quarto, se l'avviso è stato preceduto da un processo verbale di constatazione definibile o dall'invito al contraddittorio ai quali il contribuente non abbia aderito.

### 6.2.5 Decorrenza

In relazione alle imposte dirette, all'IRAP e all'IVA, la facoltà di adesione agli inviti al contraddittorio si applica a partire dagli inviti emessi dall'1.1.2009.

In relazione alle altre imposte indirette, invece, l'istituto trova applicazione con riferimento agli inviti emessi a partire dal 29.1.2009.

### 6.3 Revisione speciale degli studi di settore

È prevista una particolare modalità di revisione e integrazione degli studi di settore, al fine di tenere conto degli effetti che l'attuale crisi economica produce su determinati settori o aree territoriali. In particolare, detta revisione degli studi di settore:

- può essere effettuata anche oltre i termini previsti per l'ordinaria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli studi di settore nuovi o revisionati, vale a dire oltre il 31.12, per l'anno 2008, ed oltre il 30.9, dall'anno 2009 e successivi;
- tiene conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nell'analisi economica e delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore;
- è disposta con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione di esperti.

### 6.4 Limiti agli accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore

L'Amministrazione finanziaria non può effettuare ulteriori accertamenti presuntivi nei confronti di quei contribuenti che abbiano aderito agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore, comunicati dall'Agenzia delle Entrate prima della notifica del relativo avviso di accertamento. Affinché operi la preclusione dall'ulteriore attività accertatrice è necessario che l'ammontare delle attività non dichiarate sia, alternativamente:

- pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti;
- oppure non superiore a 50.000,00 euro.

#### 6.4.1 Inapplicabilità della norma

La suddetta disposizione non si applica qualora, per l'annualità oggetto dell'invito, l'Amministrazione finanziaria rilevi irregolarità nei dati indicati nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o l'indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti che determinano l'applicazione delle sanzioni (maggiorate del 10%) per infedele dichiarazione.

#### 6.4.2 Decorrenza

La disposizione in esame si applica agli inviti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2006 e successivi, emessi dall'Agenzia delle Entrate a partire dall'1.1.2009.

### **6.5 Cartelle di pagamento relative a somme derivanti dall'adesione ai condoni**

Con riferimento ai contribuenti che, avendo aderito ai condoni previsti dalla L. 289/2002, non hanno provveduto all'esecuzione dei versamenti, vengono introdotte specifiche misure a tutela della riscossione delle predette somme.

In particolare, l'Agente della Riscossione:

- può attivare l'espropriazione immobiliare se l'importo supera complessivamente 5.000,00 euro;
- decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può accedere all'archivio dei dati dei rapporti finanziari.

### **6.6 Misure cautelari a tutela del credito erariale**

Ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 472/97, l'Ente impositore può chiedere al giudice tributario il sequestro o l'iscrizione di ipoteca sui beni del contribuente qualora abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Parte della giurisprudenza ha ritenuto la norma applicabile solo agli importi relativi alle sanzioni amministrative.

Il DL 185/2008 estende espressamente la possibilità di chiedere al giudice le suddette misure cautelari anche ai crediti relativi alle imposte e agli interessi.

### **6.7 Riscossione coattiva delle somme dovute agli enti previdenziali**

L'iscrizione a ruolo delle somme dovute agli enti previdenziali a titolo di contributi e premi, interessi e sanzioni per ritardato od omesso versamento, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (es. contributi INPS artigiani e commercianti), è effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. In precedenza, invece, tale adempimento era assolto dall'ente previdenziale creditore.

A seguito del recupero delle somme iscritte a ruolo, l'Agente della Riscossione le riversa all'ente previdenziale entro 10 giorni dalla riscossione.

Restano ferme le disposizioni in materia di contenzioso.

La nuova disciplina si applica ai contributi e premi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2006 e successivi.

### **6.8 Nuova procedura dell'interpello c.d. "antielusivo"**

Viene modificata la disciplina dell'interpello c.d. "antielusivo", prevedendo che:

- nel caso in cui la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente non provveda ad emettere il parere entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta, il contribuente può inviare alla stessa un'apposita diffida ad adempiere;
- se la Direzione Regionale non provvede entro ulteriori 60 giorni dalla diffida, la mancata comunicazione del parere equivale a silenzio-assenso.

### **6.9 Aggi spettanti agli agenti della riscossione**

A decorrere dall'1.1.2009, gli Agenti della Riscossione sono remunerati per l'attività svolta con un aggio pari al 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora.

Qualora il pagamento delle somme iscritte a ruolo sia effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'aggio è posto:

- a carico del debitore, nella misura del 4,65% delle predette somme;
- a carico dell'ente creditore, per la parte restante (4,35%).

In caso contrario, l'aggio è posto integralmente a carico del debitore.

In caso di riscossione spontanea a mezzo ruolo, per l'aggio spettante agli Agenti della Riscossione sono previste percentuali differenti in relazione a ciascuna Provincia o Regione autonoma.

## **7. Nullità di alcune clausole dei contratti bancari**

In sede di conversione del DL 185/2008 è stato stabilito che sono nulle:

- le clausole contrattuali che prevedono una commissione di massimo scoperto (CMS):

## STUDIO MARCOZZI

nel caso in cui il cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni;  
ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido;

- le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione in favore della banca per aver messo a disposizione dei fondi a favore del cliente titolare del conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma;
- le clausole che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

Le ultime due tipologie di clausole, tuttavia, non si considerano nulle nel caso in cui siano stati predeterminati per iscritto, con patto non rinnovabile tacitamente:

- il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme;
- il tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate.

Per evitare la nullità della clausola, gli elementi sopracitati devono essere:

- predeterminati in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
- evidenziati e rendicontati al cliente, con cadenza massima annua, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.

Il cliente può, comunque, recedere dal contratto in qualunque momento.

I contratti in corso al 29.1.2009 devono essere adeguati alle nuove disposizioni entro il 28.6.2009.

## 8. Estensione dell'utilizzo della posta elettronica certificata

### 8.1 Posta elettronica certificata per le società

Le imprese che si costituiscono in forma societaria dopo il 29.11.2008 sono tenute ad indicare, nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o analogo indirizzo di posta elettronica, purché basato su tecnologie idonee a certificare data e ora dell'invio e della ricezione e l'integrità del contenuto delle comunicazioni).

Le imprese già costituite in forma societaria al 29.11.2008 devono comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29.11.2011.

L'iscrizione nel Registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata e delle eventuali successive variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Tra imprese, le comunicazioni possono essere inviate tramite il sistema della posta elettronica certificata senza che il destinatario dichiari la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

### 8.2 Posta elettronica certificata per i professionisti

Tutti i professionisti iscritti in Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o analogo indirizzo di posta elettronica, purché basato su tecnologie idonee a certificare data e ora dell'invio e della ricezione e l'integrità del contenuto delle comunicazioni), entro il 29.11.2009.

Gli Ordini e i Collegi sono tenuti a pubblicare in via telematica i dati identificativi degli iscritti, accompagnati dal relativo indirizzo di posta elettronica. Tale elenco deve essere riservato ed è consultabile esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.

\* \* \*

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.